



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che le modifiche apportate alla citata legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 non si applicano al presente procedimento, in quanto già in corso alla data di entrata in vigore delle citate modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., ed in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 e il decreto legislativo 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che ha modificato ed integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo, tra l'altro, l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTO il decreto del Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) n. 55/02/2003 del 24/12/2003 con cui la società Enel Produzione SpA (di seguito Enel) è stata autorizzata alla conversione a carbone dell'esistente centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord sita nel Comune di Civitavecchia (RM) mediante la costruzione di tre sezioni da 1980 MWe totali e delle relative opere connesse, ivi comprese quelle marittime e portuali;

VISTO il progetto autorizzato nel 2003 che prevedeva il seguente schema di gestione del materiale pulverulento:

- dalla banchina principale, la movimentazione del carbone mediante due scaricatori e la successiva messa a parco con nastro trasportatore chiuso;
- dalla banchina secondaria, la movimentazione del calcare (attraverso tramoggia di raccolta da navi auto scaricanti e la successiva messa a parco con nastro chiuso), del gesso (attraverso un nastro chiuso e il successivo caricamento su navi mediante proboscide telescopica), delle ceneri secche (sistema pneumatico di trasporto e successivo caricamento su navi mediante proboscide) delle ceneri umide (mediante un nastro chiuso e successivo caricamento su navi a mezzo di proboscide);

CONSIDERATO che durante le fasi di cantiere per la riconversione a carbone della centrale di Torrevaldaliga Nord sono intervenute difficoltà nel completamento della banchina secondaria e, per un immediato esercizio dell'impianto è stata prevista una gestione provvisoria della movimentazione dei materiali pulverulenti (calcare, gesso e ceneri), in difformità dall'atto autorizzativo (cioè prevedendo l'uso della banchina principale per il carico e lo scarico di tali materiali);

CONSIDERATO che la gestione della movimentazione dei materiali pulverulenti secondo modalità provvisorie (“Piano Transitorio”) è stata approvata dal Ministero dell'Ambiente (di seguito MATTM) con nota prot. DSA-2009-14378 del 9/06/2009 e dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE) con decreto n. 55/02/2009 PR del 9/06/2009;

CONSIDERATO in particolare che il “Piano Transitorio” di gestione del materiale pulverulento aveva previsto l'utilizzo della banchina principale anche per la movimentazione delle ceneri secche (attraverso un sistema pneumatico e manichette flangiate a tenuta collegate direttamente alla stiva chiusa della nave), del calcare (attraverso la tramoggia di raccolta da navi auto scaricanti e messa a parco mediante camion), del gesso (scaricato attraverso camion in un caricatore mobile e di lì caricato su nave con un braccio dotato di nastro) e delle ceneri umide (scaricate attraverso camion in caricatore mobile e caricate di lì sulla nave con un braccio dotato di nastro);



CONSIDERATO che, in condizioni meteo-marine avverse si è registrata una notevole indisponibilità della banchina secondaria (che secondo il progetto del 2003 doveva essere protetta dalla Darsena Grandi Masse, infrastruttura marittima mai realizzata);

CONSIDERATO in particolare che la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, con ordinanze nn. 159/2010, 160/2010 e 177/2010, ha definito i limiti meteo-marini per l'agibilità del pontile secondario;

VISTO che il difficile utilizzo della banchina secondaria e la necessità di assicurare la continuità di esercizio dell'impianto hanno consigliato l'Enel di rendere "definitiva" la gestione della movimentazione dei materiali pulverulenti del "Piano Transitorio", apportando tuttavia alcuni ulteriori miglioramenti nella gestione dei materiali;

VISTA la nota prot. n. 51037 del 18/11/2011 con cui l'Enel ha presentato al MiSE istanza ex lege 55/2002 per la modifica del progetto approvato nel 2003 trasformando in definitiva la gestione provvisoria dei materiali pulverulenti, oltre ad apportare ulteriori interventi migliorativi;

CONSIDERATI gli interventi migliorativi nella gestione del pulverulento consistenti nel:

- utilizzare gli impianti di movimentazione di gesso, calcare e ceneri umide, come da piano transitorio, sulla banchina principale, nelle condizioni di emergenza legate all'indisponibilità della banchina secondaria per avverse condizioni meteo o a seguito di avarie impiantistiche;
- utilizzare l'impianto di trasferimento delle ceneri secche, come da Piano Transitorio, della banchina principale;
- replicare l'impianto di trasferimento delle ceneri secche della banchina principale anche sulla banchina secondaria;
- utilizzare, sulla base delle esigenze operative e indipendentemente dalle condizioni meteo, entrambi gli impianti di trasferimento delle ceneri secche (sulla banchina principale e su quella secondaria);

PRESO ATTO che con la medesima istanza l'Enel ha anche avviato presso il MATTM il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (ex art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che il MiSE con nota n. 25482 del 22/12/2011 ha avviato il procedimento per la modifica del progetto autorizzato nel 2003 (Decreto n. 55/02/2003 del 24/12/2003) mediante il "Progetto di ottimizzazione della movimentazione del materiale pulverulento" della centrale termoelettrica di Torvaldaliga Nord, convocando contestualmente la riunione della conferenza di servizi per il giorno 18 gennaio 2012;

CONSIDERATO che, in occasione della riunione del 18 gennaio 2012, è stato illustrato il progetto allegato all'istanza, sono state raccolte le prime posizioni delle Amministrazioni coinvolte ed è stato rilasciato un nulla osta provvisorio alla prosecuzione del "Piano Transitorio" in attesa della conclusione della verifica di assoggettabilità a VIA (nulla osta successivamente confermato con decreto n. 55/02/2012 PR del 27 gennaio 2012);

VISTA la nota n. 4360 del 3/03/2012 con cui il MiSE ha trasmesso il resoconto verbale della riunione della conferenza di servizi del 18/01/2012;



VISTA la nota n. 24726 del 15/10/2012 con cui il MATTM ha trasmesso l'esclusione dalla VIA del progetto, nel rispetto di alcune prescrizioni;

CONSIDERATO che, alla luce delle favorevoli determinazioni del MATTM, con nota n. 20718 del 22/10/2012 il MiSE ha convocato la riunione conclusiva della conferenza di servizi per l'8 novembre 2012, successivamente rinviata (nota MiSE n. 21653 del 6/11/2012) per la necessità di ulteriori chiarimenti tra il MATTM e l'ISPRA (ulteriore richiesta alla Commissione VIA/VAS su questioni sollevate dall'ISPRA);

VISTA la nota n. 14486 del 20/06/2013 con cui il MATTM ha comunicato di aver acquisito dalla Commissione Tecnica VIA/VAS (parere n. 1237 del 24/05/2013) la conferma del precedente provvedimento di esclusione dalla VIA, superando i dubbi generati dalla posizione dell'ISPRA che avevano comportato il rinvio della riunione della conferenza di servizi dell'8/11/2012;

VISTA la nota n. 16109 dell'1/08/2013 con cui il MiSE ha convocato la riunione conclusiva della conferenza di servizi per il giorno 19 settembre 2013;

CONSIDERATO che la conferenza di servizi, visti i pareri acquisiti e le posizioni rappresentate dalle Amministrazioni coinvolte, ha concluso positivamente i lavori istruttori;

VISTA la nota prot. n. 21390 del 30/10/2013 con la quale il MiSE ha trasmesso il resoconto verbale della riunione del 19 settembre 2013;

CONSIDERATO che sul progetto in esame sono state acquisite le seguenti posizioni:

- nota n. 24726 del 15/10/2012 con cui il MATTM ha espresso parere favorevole di esclusione dalla VIA, nel rispetto di alcune prescrizioni; parere successivamente confermato con nota n. 14486 del 20/06/2013;
- nota n. 9993 del 28/03/2013 con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha espresso parere favorevole; successivamente confermato dal parere n. 27248 del 18/09/2013;
- nota n. 7863 del 12/04/2013 con cui la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio ha espresso il parere di competenza richiamando il citato parere della Soprintendenza;
- nota n. 18312 del 16/09/2013 (inviata per la riunione conclusiva della conferenza di servizi) con cui ISPRA ha confermato i pareri favorevoli già espressi (congiuntamente ad Arpa Lazio) con note n. 24035 del 4/06/2009 e n. 20335 del 16/06/2011, nel rispetto di alcune prescrizioni;
- nota n. 15166 del 19/09/2013 (inviata per la riunione conclusiva della conferenza di servizi) con cui l'Autorità portuale ha collegato le modalità gestionali oggetto di autorizzazione alla realizzazione della Darsena Grandi Masse, la cui realizzazione (proteggendo i pontili dal moto ondoso), non renderebbe più necessaria la modalità di gestione richiesta;
- parere favorevole della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, nel rispetto di specifici accorgimenti operativi;



- parere contrario, espresso nel corso della riunione del 19/09/2013, dal rappresentante del Comune di Civitavecchia limitatamente agli aspetti concernenti la sicurezza della navigazione e il lavoro portuale;
- parere della Provincia di Roma trasmesso con nota del 27/06/2014 (prot. MiSE n. 12684) con cui si assentisce al protocollo di monitoraggio del sistema pneumatico flangiato di caricamento delle ceneri su nave proposto dall'Enel (a seguito delle richieste avanzate nella Conferenza di Servizi del 19 settembre 2013);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 (nella versione previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127), si considera acquisito l'assenso delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS e AIA, i cui rappresentanti, all'esito dei lavori della conferenza, non abbiano espresso definitivamente la volontà delle Amministrazioni rappresentate;

CONSIDERATO che con nota n. 15382 del 6/08/2014 il MiSE ha proposto alla Regione Lazio l'adozione dell'Intesa, nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della L.n. 55/2002 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione, da esprimersi a mezzo di Deliberazione della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che tra il MiSE e la Regione Lazio è intercorso un notevole scambio di corrispondenza con cui sono state fornite all'Ente regionale ulteriori copie della documentazione progettuale per consentire le determinazioni sull'Intesa (nota MiSE n. 5996 del 19/03/2015; nota n. 398974GR/03/54 del 22/07/2015 della Regione Lazio);

CONSIDERATO che con ulteriori note prot. n. 33449 del 15/12/2015, n. 23191 del 2/09/2016 e n. 1524 del 23/01/2017 il MiSE ha sollecitato l'Ente regionale all'emanazione dell'Intesa;

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 165 dell'11/04/2017 (trasmessa con e-mail pec n. 220607 del 3/05/2017) con cui è stata formalizzata l'Intesa, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTO l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001 sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto "Pantouflage") e la circolare MiSE applicativa del 25/01/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi della circolare 25/01/2016 sopra citata, l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001, si applica ai soggetti, anche esterni, titolari di incarichi di cui al Decreto n. 39/2013 che hanno svolto nei tre anni precedenti la loro cessazione dal servizio "una potestà o un potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (emissione di un provvedimento, esclusione da una gara, adozione di atti di vigilanza e controllo, stipula di un contratto, ecc.)";

VISTA la nota prot. n. 25114 del 26/07/2017 con cui l'Enel ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso (e che non concluderà in futuro)



contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante l'ottimizzazione della movimentazione del materiale pulverulento per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

PRESO ATTO che l'istanza presentata dall'Enel è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica prevista dalla legge n. 55/2002 per una diversa modalità di movimentazione del materiale pulverulento, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi e oggetto di valutazione da parte del Dicastero dell'Ambiente, fermi restando gli eventuali adempimenti in materia di aggiornamento dell'A.I.A.;

VISTA la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 01/08/2017, sulla base delle specifiche risultanze della conferenza di servizi, tenuto conto delle posizioni favorevoli espresse in tale sede, viste le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e acquisita l'Intesa della Regione Lazio;

VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A:

Art. 1

Ai sensi della legge n. 55/2002 è autorizzata la modifica della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord sita nel Comune di Civitavecchia (Roma) consistente in una diversa modalità di movimentazione del materiale pulverulento, in conformità all'istanza presentata dall'Enel con nota prot. n. 51037 del 18/11/2011 e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e di seguito riportate.

Art. 2

Il quadro progettuale della centrale di Torrevaldaliga Nord è aggiornato in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

Qualora si rendessero necessarie ulteriori modifiche, l'Enel Produzione Spa dovrà presentare domanda al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per attivare la procedura pertinente.

La società Enel Produzione Spa è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.

Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e nell'ambito della conferenza di servizi, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza.

Entro tre mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento la Società Enel Produzione Spa è



tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero della salute, alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma, al Comune di Civitavecchia e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma un rapporto concernente la modifica autorizzata e il grado d'ottemperanza alle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 3

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Roma, lì **02.08.2017**

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Rosaria Romano



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/05/2017)

- Nota ISPRA prot. MiSE n. 18312 del 16/09/2012 (allegato n. 2 alla nota MiSE n. 21390 del 30/10/2013 di trasmissione del resoconto verbale della riunione del 19 settembre 2013):

[...] Si rappresenta che lo scrivente Istituto ha già espresso, congiuntamente ad ARPA Lazio, il proprio parere in merito al “Piano provvisorio di movimentazione dei materiali pulverulenti della centrale ENEL S.p.A. di Torrevaldaliga Nord” con le note prot. n. 24025 del 4 giugno 2009 e prot. 20335 del 16 giugno 2011, nelle quali si è anche manifestata la necessità che l’Autorità Competente adottasse talune prescrizioni in sede autorizzativa.

I suddetti pareri si intendono qui confermati, anche in considerazione che le prescrizioni indicate da ISPRA e ARPA Lazio nelle due note citate, sono state poste come condizioni da rispettare nel provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale di cui alla nota prot. DVA-2012-0024726 del 15/10/2012.

- Prescrizioni formulate dalla Direzione generale per le valutazioni ambientali del M.A.T.T.M. - nota n. 24726 del 15.10.2012 (allegato n. 5 alla nota MiSE n. 21390 del 30/10/2013 di trasmissione del resoconto verbale della riunione del 19 settembre 2013):

- [...] 1. La gestione del materiale pulverulento secondo le modalità proposte e oggetto del presente parere, dovrà avvenire esclusivamente nelle seguenti situazioni con l’esclusione delle ceneri secche che possono indistintamente essere movimentate sulle due banchine, vista l’equivalenza ambientale;
- a) documentato malfunzionamento degli impianti di movimentazione del materiale pulverulento siti sulla banchina secondaria.
 - b) condizioni meteo marine avverse, meglio specificate nelle autorizzazione n. 159/2009 n. 160/2010 e n. 177/2010 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
2. le operazioni di accosto e di sicurezza della navigazione, dovranno essere aderenti al “regolamento per l’operatività del terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord” del 2/2/2012, emanato dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.
3. Dovranno essere attuate tutte le prescrizioni previste da ISPRA nel parere del 4/06/2009 n. 024035 “*parere ISPRA e ARPA Lazio sul piano transitorio di movimentazione del materiale pulverulento presso la Centrale Enel di Torrevaldaliga Nord*”.
4. Al fine di ridurre la polverosità generata dal transito di automezzi si deve prevedere la bagnatura e spazzamento della viabilità interessata e il lavaggio dei pneumatici degli automezzi in area appositamente allestita;
5. Per la movimentazione del calcare e del gesso nella banchina principale, si raccomanda l’adozione di tramogge “depolverate” oppure dotate di paratie che impediscano la fuoriuscita di polverosità;
6. Le operazioni di carico e scarico dovranno essere monitorate visivamente da almeno un addetto che deve registrare, anche con controlli remoti mediante apparati video, eventuali rilasci accidentali di materiale pulverulento, valutandone possibilmente l’entità e se necessario intervenire per le necessarie azioni correttive; le registrazioni video, devono essere conservate e messe a disposizione degli enti di controllo. Una loro sintesi deve essere allegata al rapporto annuale previsto dal piano di monitoraggio e controllo dell’autorizzazione integrata ambientale.
7. In relazione al piano di monitoraggio e controllo (PMC) dovranno essere eseguite le indicazioni



dell'ISPRA, nota del 16/6/2011. *“In riferimento alle pratiche operative proposte ad integrazione del vigente piano di monitoraggio e controllo si evidenzia la necessità che il gestore rediga una specifica modulistica attestante le verifiche periodicamente effettuate, al fine di prevenire eventuali fuoriuscite di materiale pulverulento su tutti gli impianti fissi posizionati sul pontile secondario asserviti allo scarico calcare, caricamento gesso e ceneri umide, sul nastro di caricamento della macchina multifunzione realizzato per raccogliere il materiale scaricato da ciascun camion e sul nastro brandeggiabile laterale per il trasferimento del materiale direttamente nella stiva della nave, sulla tramoggia di scarico, sulla centralina di comando e sulla valvola a ghigliottina oleodinamica, che regola il flusso di calcare all'interno del cassone degli automezzi depositato direttamente dalla nave autoscaricante, sulle tubazioni, manichette e supporti utilizzati nello scaricamento della cenere secca tramite sistema pneumatico chiuso su entrambi i pontili, sulle strumentazioni di controllo, allarme e blocco della pressurizzazione delle ceneri e sull'efficienza della stazione di filtrazione asservita alla linea di sfiato in comunicazione con la stiva chiusa della nave, al fine di impedirne l'eventuale fuoriuscita delle polveri nell'ambiente.”*. Si raccomanda inoltre di attenersi alla prescrizione del DEC VIA n. 680 del 6/11/2003 relativa alle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico sulle banchine carbone e calcare/gesso/ceneri;

8. Dovranno essere recepite ed attuate tutte le indicazioni/prescrizioni da parte della ASL di Civitavecchia per il contenimento della polverosità durante i carichi/scarichi, in base all'art. 1 del DEC del MISE del 27/01/2012 n. 55.
9. Si raccomanda l'integrazione delle suddette indicazioni/prescrizioni nel prossimo decreto AIA.
10. Laddove non già ricomprese nelle sopra citate prescrizioni dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni indicate dalla Regione Lazio nella determinazione n. A09659 del 27.09.2012 del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Direzione Regionale Ambiente:
 - a) dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione e compensazione indicate nello studio;
 - b) dovranno essere attuate tutte le prescrizioni previste da ISPRA nel parere del 4/6/2009 n. 024035 “Parere ISPRA e ARPA Lazio sul piano transitorio di movimentazione del materiale pulverulento presso la Centrale Enel Torrevaldaliga Nord”;
 - c) le operazioni di accosto e di sicurezza nella navigazione dovranno essere aderenti al “regolamento per l'operatività del terminale marittimo di Torrevaldaliga nord” del 02/02/2012, emanato dalla capitaneria di Porto di Civitavecchia;
 - d) dovranno essere recepite e attuate tutte le indicazioni/prescrizioni da parte della ASL di Civitavecchia per il contenimento della polverosità durante i carichi/scarichi, in base all'art. 1 DEC del MISE del 27.01.2012 n. 55;
 - e) dovranno essere effettuate tutte le operazioni in sicurezza di bagnatura e spazzamento della viabilità e del lavaggio dei pneumatici degli automezzi in area appositamente allestita al fine di ridurre la polverosità generata dal transito di automezzi;
 - f) dovranno essere utilizzate tramogge “depolverate” o dotate di paratie per impedire la fuoriuscita di polverosità per le operazioni di movimentazione del calcare e del gesso nella banchina principale;
 - g) le operazioni di carico e scarico dovranno essere monitorate visivamente da almeno un addetto che deve registrare, anche con controlli remoti mediante apparati video, eventuali rilasci accidentali di materiale pulverulento, valutandone possibilmente l'entità e se necessario



intervenire per le necessarie azioni correttive; le registrazioni video devono essere conservate e messe a disposizione degli enti di controllo. Una loro sintesi deve essere allegata al rapporto annuale previsto dal piano di monitoraggio e controllo dell'autorizzazione integrata ambientale.
[...]

- Prescrizioni della Conferenza di servizi riunita il 19 settembre 2013 (di cui al resoconto verbale della riunione del 19 settembre 2013 trasmesso con nota MiSE n. 21390 del 30/10/2013):

[...]

a) il sistema pneumatico a tubi flangiati su entrambe le banchine sia autorizzato in via sperimentale e sottoposto dall'Organo competente (ISPRA e/o ARPA Lazio) ad un monitoraggio, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ente medesimo, allo scopo di verificare che le emissioni allo sfiato dalle navi non determinino un peggioramento della qualità dell'aria. La possibilità di utilizzare il sistema pneumatico oltre il periodo di monitoraggio è subordinato alla dimostrazione che le emissioni dallo sfiato del sistema pneumatico non determinino un peggioramento della qualità dell'aria. Gli oneri del monitoraggio delle polveri emesse dallo sfiato del sistema pneumatico sono a carico del Gestore;

b) siano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni espresse da ISPRA-ARPA Lazio e MATTM;

c) la Società Enel Produzione Spa provveda alle disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e contenute nell'ordinanza n. 9/2012, circa la presenza delle necessarie risorse marittime per le esigenze di ormeggio/disormeggio delle navi a servizio della Centrale, senza comportare pregiudizi alle esigenze del Porto di Civitavecchia;

d) l'utilizzo della banchina principale per la movimentazione di calcare, gesso e ceneri sia consentito solo quando si verifichi l'indisponibilità della banchina secondaria per almeno una delle seguenti situazioni:

- condizioni meteo-marine avverse, fintanto che non venga costruita la diga foranea prevista nel progetto Darsena Energetica Grandi Masse;

- in caso di conclamata emergenza, a causa di guasto improvviso, significativo e documentato degli impianti operanti sulla banchina secondaria.

Restano fermi eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

[...]